

a) non si applica agli impianti di compostaggio aerobico e digestione anaerobica gestiti da imprese agricole e finalizzati alla lavorazione di frazioni organiche;

b) si applica dalla data di pubblicazione sul BURL della deliberazione della Giunta regionale di approvazione del primo aggiornamento del programma regionale di gestione dei rifiuti successivo all'entrata in vigore della legge regionale recante «Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019», con esclusione dei procedimenti di autorizzazione già ritualmente avviati alla stessa data, conformemente alla normativa vigente e che abbiano già acquisito, ove previsto, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale), il provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA.».

Art. 46

(Riprogrammazione dei termini per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di infrastrutture per la mobilità e opere connesse)

1. La Giunta regionale è autorizzata a riprogrammare i termini per l'utilizzo delle risorse erogate nel 2018 ai comuni lombardi con popolazione residente non superiore a 5.000 abitanti, nonché alle Unioni di comuni, per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e la riqualificazione di infrastrutture per la mobilità e opere connesse alla loro funzionalità, qualora i suddetti enti locali non abbiano attestato la conclusione dei lavori o sostenuto la spesa entro il 31 dicembre 2018. La nuova programmazione prevede che la conclusione dei lavori sia effettuata entro il 30 novembre 2019.

Art. 47

(Modifiche all'art. 42 della l.r. 6/2012 e conseguente modifica all'art. 3 bis della l.r. 9/2001)

1. All'articolo 42 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 6 bis sono inseriti i seguenti:

«6 ter. Dal 1 gennaio 2020 l'archivio stradale regionale, di cui all'articolo 3 bis della l.r. 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale), è il riferimento unico ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità nonché delle macchine agricole eccezionali e delle macchine operatrici eccezionali. A tal fine, dalla data di cui al primo periodo, gli enti proprietari delle strade inseriscono nell'archivio stradale regionale i dati relativi alla percorribilità della rete stradale di competenza e li aggiornano tempestivamente. Le cartografie pubblicate nell'archivio stradale regionale sulla base dei dati inseriti sostituiscono il nulla osta o il parere di cui al comma 6 e, per le macchine agricole eccezionali e le macchine operatrici eccezionali, il nulla osta di cui agli articoli 268 e 306 del d.p.r. 495/1992. In caso di mancata pubblicazione o di istanze di autorizzazione per trasporti o veicoli in condizioni di eccezionalità non rientranti nelle fattispecie autorizzabili sulla base delle cartografie pubblicate, le autorizzazioni sono rilasciate dalla città metropolitana o dalla provincia competente secondo le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 e 6.

6 quater. Non è soggetta ad autorizzazione la circolazione sulle strade individuate come percorribili dalle cartografie o elenchi di strade di cui ai commi 6 bis e 6 ter, dei seguenti veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità, a condizione che non superino i limiti di massa di cui all'articolo 62 del d.lgs. 285/1992:

a) mezzi d'opera, veicoli ad uso speciale, macchine operatrici eccezionali, complessi veicolari per il trasporto di macchine operatrici e veicoli ad uso speciale;

b) veicoli per il trasporto dei pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica illuminazione o altro materiale analogo, qualora siano rispettate le condizioni previste all'articolo 13, comma 2, punto B), lettera d), del d.p.r. 495/1992, ed il trasporto sia effettuato con le stesse finalità di pubblica utilità;

c) macchine agricole eccezionali;

d) veicoli o trasporti eccezionali che rispettano le condizioni di cui all'articolo 13, comma 2, punto A), del d.p.r. 495/1992.

6 quinquies. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità operative:

a) per il trasferimento nell'archivio stradale regionale delle cartografie e degli elenchi di strade di cui al comma 6 bis, nonché per la verifica della corrispondenza dei dati trasferiti;

b) per l'inserimento e l'aggiornamento, da parte degli enti proprietari delle strade, dei dati da pubblicare nell'archivio stradale regionale ai sensi del comma 6 ter;

c) per l'attuazione delle misure di semplificazione di cui ai commi 6 ter e 6 quater.»;

b) alla data del 1 gennaio 2020 il comma 6 bis è abrogato.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 bis della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) è inserito il seguente:

«2bis. L'archivio stradale regionale è altresì formato dalle cartografie e dai dati relativi alle strade percorribili dai veicoli eccezionali e dai trasporti in condizioni di eccezionalità, nonché dalle macchine agricole eccezionali e dalle macchine operatrici eccezionali, ai sensi dell'articolo 42, comma 6 ter, della l.r. 6/2012.».

3. Gli enti proprietari delle strade che non provvedono alla pubblicazione delle cartografie e degli elenchi di strade di cui al comma 6 bis dell'articolo 42 della l.r. 6/2012 e all'inserimento dei dati di cui al comma 6 ter del medesimo articolo non possono accedere alle assegnazioni di finanziamenti regionali per interventi sulla rete stradale di competenza disposte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 48

(Modifica all'art. 19 della l.r. 9/2001)

1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) le parole «ed intermodale» sono sostituite dalle seguenti: «, intermodale e per la mobilità ciclistica».

Art. 49

(Modifica all'art. 48 della l.r. 26/2003)

1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) è apportata la seguente modifica:

alla lettera j bis) del comma 2 dell'articolo 48, dopo le parole «progetti recanti modifiche» è inserita la seguente: «sostanziali».

Art. 50

(Modifica all'art. 5 della l.r. 10/2008)

1. Alla legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea) è apportata la seguente modifica:

a) al secondo periodo del comma 8 dell'articolo 5, dopo le parole «Tali interventi» sono inserite le seguenti: «, con esclusione delle specie alloctone,» e le parole «o di talune specie autoctone in essa rappresentate» sono soppresse.

Art. 51

(Interessi moratori riferiti al pagamento di canoni per le utenze di acqua pubblica.

Modifica all'art. 6 della l.r. 10/2009)

1. All'articolo 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale), è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

«11 bis. Fermo restando quanto previsto al comma 10, alle somme dovute alla Regione, per ciascun anno di riferimento, a titolo di canoni relativi a utenze di acqua pubblica di cui al comma 1, si applicano gli interessi moratori, nella misura semestrale del 2 per cento, per i pagamenti effettuati oltre il termine di versamento previsto al comma 2.

11 ter. Gli interessi di cui al comma 11 bis si computano a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di versamento previsto al comma 2. Il computo è effettuato per l'intera misura prevista al comma 11 bis per ogni semestre, a prescindere dal giorno di effettuazione del pagamento nel periodo semestrale successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2.».

2. Le disposizioni sui canoni relativi alle utenze di acqua pubblica di cui ai commi 11 bis e 11 ter dell'articolo 6 della l.r.